



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 71

OGGETTO:

Proposta di attività estrattiva fuori ambito di coordinamento progettuale in comune di Castiglione Torinese (TO), finalizzata alla costituzione di un'area di interesse naturalistico, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area della fascia fluviale del Po.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17.30, presso la sede operativa di Moncalieri – Cascina Le Vallere – corso Trieste n. 98, si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nelle persone di:

PRESENTI	ASSENTI
ROBERTO SAINI (Presidente)	
	UGO BALDI
MATILDE CASA	
ALICE CERUTTI (Vice Presidente)	
	LIBERO FARINELLI
	LUCA FERRARI
ANDREA MANDARINO	
LAURA POMPEO	
DANIELE RONCO	

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente, dott. Daniele Piazza, in qualità di segretario.

Assiste il dott. Dario Zocco, assistente alla direzione.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

premessi che:

- il Piano d'Area della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002, all'art. 3.10 regola la disciplina delle attività estrattive all'interno della fascia fluviale;
- in linea generale l'attività estrattiva è consentita nei limiti della normativa stessa del Piano, subordinatamente alle esigenze di sicurezza idraulica, di recupero della funzionalità, di riduzione dell'artificialità, di riequilibrio del bilancio del materiale solido trasportato, di tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche del sistema fluviale, espresse dal Piano di Bacino, attualmente riferibile al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, di cui alla legge n. 152/2006, nonché dalle direttive emanate dell'Autorità di Bacino e dalle prescrizioni definite in sede di autorizzazione, di cui alla legge regionale in materia di attività estrattive;
- il sopra richiamato art. 3.10, al comma 2, sub a.2), specifica che: “... *l'attività estrattiva è ammessa, esclusivamente, quale componente integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua, sulla base delle indicazioni emergenti dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi posti in calce alle Norme di attuazione del Piano d'Area; l'attività estrattiva è altresì ammessa anche al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale, ossia quelli definiti dalle suddette schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi, purché i progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi dagli Enti di gestione...*”; i progetti di intervento devono essere corredati da uno studio idraulico, i cui contenuti sono indicati al medesimo comma 2, sub a.4) dello stesso art. 3.10, e, in coerenza con l'esigenza di mitigazione dei fattori di criticità e di rischio, i progetti stessi devono adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal Piano d'Area, e devono essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, escludendo forme di riconversione che ripropongano o introducano usi agricoli del suolo o altre utilizzazioni incompatibili con le norme di cui al Piano stesso;
- il comma 2, sub a.3) dell'art. 3.10 della sopra richiamata normativa di Piano, precisa che gli interventi di attività estrattiva devono inoltre essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale; in tali convenzioni devono essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;
- la Società SEMES s.r.l. di Castiglione Torinese ha fatto pervenire, per il tramite dello Studio SeaCoop STP di Torino (prot. di ricevimento Ente-Parco 4456 del 4/10/2021), uno studio relativo ad una “*proposta di attività estrattiva in comune di Castiglione T.se finalizzata alla costituzione di un'area di interesse naturalistico*”;
- lo studio prende in esame il quadro attuale degli habitat e delle presenze faunistiche in un'area, avente una superficie totale di 57.000 m², in disponibilità al proponente, nonché nell'area vasta di intorno, situata prevalentemente in comune di Castiglione Torinese e, parzialmente, in comune di Settimo Torinese, ricadente in Area contigua f5 della fascia fluviale del Po piemontese, in sponda destra, in zona classificata, ai sensi del Piano d'Area, 197N.3 all'interno della Fascia di Pertinenza Fluviale;

- nell'area in disponibilità, lo studio prevede una proposta preliminare di costituzione di aree di interesse naturalistico-fruttivo, da realizzare mediante attività estrattiva, per un volume di scavo non ancora quantificato al momento, con l'obiettivo di realizzare un arretramento della scarpata esistente presso il bacino lacustre attuale, derivante da sistemazioni ambientali di una progressiva attività estrattiva localizzata a sud dell'area in esame, con allargamento dello stesso e realizzazione di una profondità massima di scavo sotto falda pari a circa 3 metri;
- il risultato finale atteso, secondo la proposta tecnica preliminare presentata, è di avere un'area umida di dimensioni idonee alla costituzione di microhabitat di interesse faunistico, riducendo anche i processi di interrimento ed eutrofizzazione;
- in particolare, per incrementare la biodiversità dell'area, lo studio propone in via preliminare la realizzazione di:
 - superfici ad acque basse (tramite riporti di terra) con creazione di canneti;
 - isolotti, vegetati e non, per la sosta e la riproduzione di specie avifaunistiche;
 - scarpate sub verticali (derivanti dall'arretramento della scarpata esistente con esposizione sud-est) per la nidificazione di specie di uccelli fossori;
 - stagni per la riproduzione degli anfibi;
 - interventi di rinaturazione con specie arboreo-arbustive autoctone al piano campagna;

preso atto che lo studio contiene alcune tavole illustrative e una simulazione evocativa dello stato finale, con la precisazione che non essendo ancora stata redatta una tavola di progetto preliminare in attesa della valutazione dell'Ente-Parco sulla presente preliminare, la posizione, dimensione e tipologia dei diversi interventi di rinaturazione potranno essere modificati/integrati anche in relazione a specifiche indicazioni ed esigenze espresse dall'Ente-Parco;

considerato che la proposta pervenuta riguarda un'area situata al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale di interesse estrattivo, e pertanto trova applicazione il sopra citato art. 3.10 comma 2, sub a.2), laddove prevede che i progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi dagli Enti di gestione;

ritenuto che lo studio presentato contenga proposte preliminari aventi una potenziale finalità di riqualificazione naturalistica, coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 2.4 del Piano d'Area, relativamente alle zone classificate N (di interesse naturalistico), nonché con le norme specifiche relative alle attività estrattive, contenute nell'articolo 3.10;

ritenuto altresì che, allo stato attuale, lo studio presentato sia idoneo esclusivamente per accogliere una proposta preliminare che, al fine di essere condivisa e promossa direttamente dall'Ente-Parco, debba essere approfondita sotto diversi aspetti, in particolare:

- lo studio idraulico;
- i volumi da estrarre;
- le tempistiche delle attività;
- la destinazione finale naturalistica delle aree e le relative modalità di gestione;
- le adeguate garanzie economico-finanziarie;

considerato che, qualora il proponente intenda proseguire nell'approfondimento della proposta stessa, dovrà coordinare la predisposizione dello studio con l'Ente-Parco al fine di arrivare a una formulazione degli elaborati coerente con gli indirizzi del Piano d'Area e idonea ad essere presentata ai soggetti istituzionali competenti alla valutazione ed eventuale rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso, previa sottoscrizione di una convenzione fra l'Ente-Parco e il proponente stesso, nella quale siano definiti i reciproci ruoli e funzioni, con la specificazione che ogni onere economico sarà esclusivamente a carico del soggetto proponente;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Daniele Piazza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di accogliere la proposta preliminare di attività estrattiva al di fuori degli ambiti progettuali del Piano d'Area, presentata dalla Società SEMES s.r.l., da attuare prevalentemente nel comune di Castiglione Torinese e parzialmente nel comune di Settimo Torinese, in quanto avente potenziali finalità di riqualificazione naturalistica, coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 2.4 del Piano d'Area, relativamente alle zone classificate N (di interesse naturalistico), nonché con le norme specifiche relative alle attività estrattive, contenute nell'articolo 3.10;

di dare mandato alla Direzione dell'Ente-Parco di comunicare al proponente la disponibilità dell'Ente stesso a proseguire nella valutazione di ulteriori elaborati progettuali, di maggiore dettaglio, al fine di pervenire ad una proposta tecnica condivisa e che possa essere promossa direttamente dall'Ente-Parco, che dovrà tuttavia essere approfondita, rispetto a quella preliminare presentata, sotto diversi aspetti, in particolare:

- lo studio idraulico;
- i volumi da estrarre;
- le tempistiche delle attività;
- la destinazione finale naturalistica delle aree e le relative modalità di gestione;
- le adeguate garanzie economico-finanziarie;

di stabilire che, qualora il proponente predisponga una proposta tecnica, costituita da elaborati tecnici ritenuti dall'Ente-Parco coerenti con gli indirizzi del Piano d'Area, idonea ad essere presentata ai soggetti istituzionali competenti alla valutazione ed eventuale rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso, dovrà essere sottoscritta una convenzione fra l'Ente-Parco e il proponente stesso, nella quale siano definiti i reciproci ruoli e funzioni, con la specificazione che ogni onere economico sarà esclusivamente a carico del soggetto proponente.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente-Parco www.parcopiemontese.it.

Allegato: Proposta preliminare di attività estrattiva presentata dalla Società SEMES s.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

IL SEGRETARIO
DANIELE PIAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **71** è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it a far data dal **23 dicembre 2021**

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE ad interim
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Diventata esecutiva il **2/1/2022**